

Fotovoltaico: il diniego deve essere motivato anche in area vincolata

10 Aprile 2025



Il passaggio alla **produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale** e pertanto è **necessario individuare un punto di equilibrio tra l'interesse pubblico alla tutela del paesaggio e quello all'incremento della produzione di energia da fonti alternative.**

È quanto sostenuto dal Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2808 del 2 aprile 2025, con cui ha accolto il ricorso contro il diniego di autorizzazione paesaggistica per **l'installazione di pannelli fotovoltaici su un edificio situato in centro storico, in un'area soggetta a vincolo paesaggistico.**

Il Collegio ha ritenuto che:

- nonostante la Soprintendenza abbia un ampio potere di discrezionalità tecnica, gli impianti per la produzione di energia rinnovabile sono opere di pubblica utilità e pertanto **le motivazioni per il diniego devono essere**

stringenti;

- alla luce delle sopravvenute esigenze energetiche, la **presenza del fotovoltaico sul tetto non può essere più percepita in assoluto come fattore di disturbo visivo** ma è **necessario porre l'attenzione sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sul tetto sono inseriti negli edifici** che li ospitano e nel paesaggio circostante;
- **l'installazione del fotovoltaico sul tetto può essere vietata in modo assoluto solo nelle c.d. "aree non idonee"** individuate dalla Regione; **negli altri casi, la compatibilità dei pannelli fotovoltaici sul tetto deve essere esaminata caso per caso.**

Allegati

[Consiglio_di_Stato_2808_2025](#)

[Apri](#)

Per informazioni rivolgersi a:

**Direzione Edilizia
e Territorio**

Tel. 06 84567.277

E-Mail:

ediliziaeterritorio@ance.it